

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 3 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento per l'Istituzione ed applicazione della Imposta di Soggiorno (ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n. 23/2011) approvato con delibera CC n.57 del 30-12-2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 20:00 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	BIGNOTTI GERMANO - SINDACO	Presente	
2.	BENEDETTI FRANCO - CONSIGLIERE	Presente	
3.	SININI SABINA - CONSIGLIERE	Presente	
4.	STRACAGNOLO RUDY - CONSIGLIERE	Presente	
5.	MECUCCI ARIALDO - CONSIGLIERE	Presente	
6.	BESCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
7.	BIGNOTTI ANGELISA - CONSIGLIERE	Presente	
8.	GARAGNA ROBERTA - CONSIGLIERE	Presente	
9.	CASTELLETTI ANDREA - CONSIGLIERE	Presente	
10.	MAGNABOSCO FIORENZA - CONSIGLIERE	Assente	
11.	VIRARDI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
	TOTALE	10	1

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE, GIUSEPPE VACCARO;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra GERMANO BIGNOTTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PUNTO 3) dell'odg: Modifica Regolamento per l'Istituzione ed Applicazione della Imposta di Soggiorno (ai sensi dell'art.4 D.lgs. n. 23/2011) approvato con delibera CC n.57 del 30/12/2019;

Il Sindaco, Germano Bignotti, afferma che come promesso sono stati fatti gli incontri con i titolari delle strutture ricettive e le associazioni di categoria, prima di fissare le tariffe dell'imposta di soggiorno. In seguito a questi incontri si è addivenuti ad alcune modifiche al regolamento per l'Istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con delibera CC 57 del 30/12/2019: intesa che ha ottenuto apprezzamento da parte della Confcommercio. Illustra le modifiche del regolamento, precisando che sono state recepite buona parte delle richieste degli operatori turistici. Un positivo risultato anche per la partecipazione agli incontri degli operatori stessi.

Interviene il consigliere Andrea Castelletti chiedendo quali istanze degli albergatori non sono state accolte?

Il Sindaco risponde che non c'era perfetta sintonia sulla stagionalità dell'imposta, sulla riduzione dell'importo della tassa stessa e pertanto è stato previsto il rinvio al 2021.

Il Consigliere Giuseppe Beschi afferma che il 2020 è un anno di sperimentazione. A fine anno si può verificare per tassare meglio.

Il Consigliere Castelletti da lettura della dichiarazione di voto del gruppo consiliare Vivere Solferino;

Il Consigliere Rudy Stracagnolo da lettura della dichiarazione di voto del gruppo consiliare Solferino Domani – no Fusione;

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il punto n. 3 dell'odg;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;;

RILEVATO CHE, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n.

23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Deliberazione n. VIII / 006532 seduta del 30.01.2008 della Giunta della Regione Lombardia avente ad oggetto: "Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (art.3, c.2. L.R. n.15/2007)", nella quale il Comune di Solferino risulta inserito nell'elenco dei comuni dell'Ambito turistico "Mantovano";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 30/12/2019 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'Istituzione ed applicazione della Imposta di Soggiorno (ai sensi dell'art.4 D.Lgs.n.23/2011);

CONSIDERATO che a seguito di incontri con gli operatori di settore e i delegati della CONFCOMMERCIO MANTOVA e AGRITURISMI TERRANOSTRA MANTOVA si è addivenuti ad **alcune modifiche del regolamento riguardanti l'articolo 2 - Istituzione dell'imposta - comma 4; l'articolo 8 - Versamenti - comma 2 e l'articolo 14 - Pubblicazione.**

VISTA la proposta allegata e illustrata dal Sindaco, Germano Bignotti;

PRESO atto delle dichiarazioni di voto espresse dai capogruppi consiliari e allegate al presente atto;

VALUTATO A TAL FINE di approvare le modifiche al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale, del presente atto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.8 del 4/02/2020, esecutiva, con la quale sono state definite le tariffe dell'imposta di soggiorno con decorrenza dal 01/04/2020 e inoltre si procedeva alla nomina della Responsabile Area Tributi, dott.ssa Lorenza Marcheggiani, responsabile dell'imposta di soggiorno;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere del Revisore del Conto

Visti i pareri resi dai Responsabili di servizio competenti e allegati alla presente;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.2 (consiglieri Castelletti e Virardi); legalmente presenti e votanti n. 10 consiglieri;

DELIBERA

DI dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI approvare le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, nel testo allegato alla presente deliberazione;

DI trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del Decreto Legge 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERA

C. C. N. 3 del 21-02-2020

OGGETTO: Modifica al Regolamento per l'Istituzione ed applicazione della Imposta di Soggiorno (ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n. 23/2011) approvato con delibera CC n.57 del 30-12-2019.

AREA AMMINISTRATIVA

Visto con parere Favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1°, D.Lgs 267/2000, si esprime il seguente parere in

ordine alla regolarità tecnica : _____ **PARERE Favorevole** _____

Lì 21-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to lorenza marcheggiani

=====

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, D. Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: _____ **PARERE Favorevole** _____

Lì 21-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to PAOLA GIUBELLI

=====

Indicazione dei pareri ai sensi del D.L. 174-2012

Parere ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d. del D.lgs. 267/2000: Favorevole	Il Segretario Comunale F.to GIUSEPPE VACCARO
---	---

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to GERMANO BIGNOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPE VACCARO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 26-02-2020 all'albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
li 26-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPE VACCARO

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

li 07-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE VACCARO

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE VACCARO

CITTA' DI SOLFERINO



COMUNE DI SOLFERINO

(PROVINCIA DI MANTOVA)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 23/2011

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 57 del 30-12-2019
e modifica approvata con delibera Consiglio Comunale n. ... del

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta	3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta	3
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 5 Esenzione	4
Articolo 6 Misura dell'imposta	4
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione	4
Articolo 8 Versamenti	5
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 10 Sanzioni	6
Articolo 11 Riscossione coattiva	6
Articolo 12 Rimborsi	6
Articolo 13 Contenzioso	7
Articolo 14 Pubblicazione	7
Articolo 15 Funzionario Responsabile dell'imposta	7
Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali	7

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale e dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Solferino.
4. L'Imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi; **chi soggiorna nella stessa struttura, per più periodi frazionati nello stesso mese solare si considerano, al fine del calcolo dell'imposta, un numero massimo di 5 pernottamenti.**
5. Per l'anno 2020 l'imposta si applica a decorrere dal 1° di aprile.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Solferino.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i NON residenti nel Comune di Solferino che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono individuati nel gestore della struttura ricettiva, nel soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5 - ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5 - bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno di età;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- c) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze di Polizia al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed agli addetti alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
- h) I volontari appartenenti alla Croce Rossa di ogni Nazione.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) e h) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n.445/2000.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto, preferibilmente, delle caratteristiche e dei servizi offerti alle medesime nonché del prezzo del soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Solferino sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Solferino, contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Questura/Provincia, di cui alla Legge Regionale n.27/2015, art.38, comma 8 e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, il numero delle presenze con l'evidenziazione delle eventuali esenzioni, in base al precedente art.5, anche nel caso di presenze pari a zero, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è trasmessa preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Solferino.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Solferino.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il ~~20 luglio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno ed entro il 20 gennaio dell'anno successivo per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre~~ **ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare**, mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Solferino con codice IBAN IT76H0103057990000010209176 indicando come causale:

~~"IMPOSTA DI SOGGIORNO dal mese al mese dell'anno". Per il solo anno 2020 il versamento va effettuato entro il 20 gennaio 2021 per il periodo 1° aprile/31 dicembre 2020.~~

3. L'Amministrazione si riserva di prevedere altre forme di pagamento.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova sempre applicazione l'istituto del ravvedimento operoso qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Solferino da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 14

Pubblicazione

- ~~1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.~~

Il presente regolamento viene pubblicato ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del Decreto Legge 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con Delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di avvenuta esecutività della delibera.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi n.471, n.472, n.473 del 18/12/1997, l'art.1, commi dal 158 al 170 della Legge n.296/2006.



Gruppo Consiliare Vivere Solferino

Dichiarazione di voto punto 3 odg: Modifica regolamento per l'Istituzione ed applicazione Imposta di Soggiorno (ai sensi dell'art. 4 D.Lgs n°23/2011) approvato con delibera CC n°57 del 30.12.2019.

Dopo aver approvato in tutta fretta, durante l'ultimo consiglio comunale, il nuovo regolamento che introduce la tassa di soggiorno già dal 2020, a distanza di neanche 2 mesi, stasera siamo qui di nuovo a ridiscutere l'argomento. Naturalmente, come prevedibile, non si è tenuto minimamente conto delle proposte fatte dal nostro gruppo consiliare e dagli albergatori, ma vi siete limitati a due piccole modifiche che non rispondono alle vere esigenze degli operatori del settore. Addirittura, non avete preso in considerazione il valore economico dell'imposta chiesto a gran voce dagli albergatori, ma avete stabilito 1 euro per tutte le categorie. Ma non eravate voi gli "esperti e competenti"?

Inoltre, sulla base di quanto affermato dal Sindaco nell'ultimo consiglio comunale, ci si poteva aspettare buoni incassi da destinarsi esclusivamente al turismo. Solo aspettative immaginarie senza dati alla mano, tanto che a bilancio è stato inserito un importo di 7.000 euro: siamo curiosi di sapere cosa riuscirete a fare con questa cifra.

Per le modalità sopra esposte il nostro voto è totalmente contrario.

I consiglieri comunali

Andrea Castelletti

Giuseppe Virardi

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL GRUPPO CONSILIARE

SOLFERINO DOMANI NO FUSIONE

In occasione del consiglio comunale del 30-12-19, con delibera n. 57, questa maggioranza ha approvato il regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 23/2011.

Confermando ed attuando quanto anticipato in detto Consiglio, sono stati successivamente organizzati tavoli di confronto con gli operatori del settore ed i rispettivi rappresentanti di categoria, al fine di convergere in una soluzione efficace per gli obiettivi dell'amministrazione, ma comunque sensibile alle esigenze evidenziate dagli operatori stessi.

Le richieste di modifica del regolamento di cui sopra, avanzate dagli operatori intervenuti in tali sedi, sono state valutate da ambo le parti con un dialogo attento e costruttivo, avente come unico fine condiviso una nuova politica per la promozione turistica e la valorizzazione del nostro territorio.

L'intervento di modifica al regolamento sottoposto questa sera al nostro esame riguarda gli elementi che si sono ritenuti condivisibili, tra quelli proposti: i pernottamenti, anche non consecutivi, nell'arco di un mese solare, quantificati ora in un massimo di 5, per non penalizzare l'accoglienza dei lavoratori; la frequenza dei versamenti dell'imposta a favore del comune che diventa trimestrale, per snellire le procedure degli albergatori.

Nella stessa direzione vanno sia la Delibera di Giunta (che oltre a definire la quantificazione della imposta determina per il solo anno 2020 l'esenzione dal pagamento dell'imposta per tutte le prenotazioni in essere che gli operatori hanno ricevuto e presentato entro il 7 febbraio 2020) sia la Delibera al punto 4 dell'ordine del giorno, che, variando la composizione della consulta "attività produttive e bilancio partecipato", permette ai rappresentanti di categoria e agli operatori interessati la possibilità di interagire attivamente con l'amministrazione in una sede ufficiale.

Per quanto sopra esposto, manifestiamo la nostra condivisione per l'operato della Giunta e per quanto ci viene proposto all'approvazione.

Esprimo quindi a nome del gruppo Solferino Domani il voto favorevole.

Rudy Stracagnolo

Capogruppo Solferino Domani no Fusione